

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TAXI

E

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

CON CONDUCENTE

(Approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 28/11/2012)

INDICE

| | Pag. |
|---|------|
| Art. 1 - Principi generali | 3 |
| Art. 2 – Disciplina del servizio | 3 |
| Art. 3 – Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente | 3 |
| Art. 4 – Forme giuridiche di gestione | 3 |
| Art. 5 – Modalità per lo svolgimento del servizio | 4 |
| Art. 6 – Esecuzione del servizio di noleggio con conducente | 4 |
| Art. 7 – Servizio taxi e ambito territoriale | 5 |
| Art. 8 – Espletamento dei servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea | 5 |
| Art. 9 – Numero delle autorizzazioni | 5 |
| Art. 10 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni | 5 |
| Art. 11 – Contenuti del Bando di pubblico concorso | 5 |
| Art. 12 – Presentazione delle domande | 6 |
| Art. 13 – Titoli di merito e valutazione | 6 |
| Art. 14 – Commissione di concorso | 6 |
| Art. 15 – Graduatoria e rilascio autorizzazioni | 7 |
| Art. 16 – Validità dell’autorizzazione | 7 |
| Art. 17 – Elementi che impediscono il rilascio dell’autorizzazione | 8 |
| Art. 18 – Requisiti per l’esercizio di autonoleggio con conducente | 8 |
| Art. 19 – Trasferibilità dell’autorizzazione per autovetture | 8 |
| Art. 20 – Caratteristiche delle autovetture e loro riconoscibilità | 8 |
| Art. 21 – Tassametro | 9 |
| Art. 22 – Tariffe | 10 |
| Art. 23 – Turni e orari di servizio | 10 |
| Art. 24 – Contachilometri | 10 |
| Art. 25 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio | 10 |
| Art. 26 – Interruzione del trasporto | 11 |
| Art. 27 – Trasporto clienti portatori di handicap | 11 |
| Art. 28 – Responsabilità nell’esercizio del servizio | 11 |
| Art. 29 – Reclami | 12 |
| Art. 30 – Addetti al vigilanza | 12 |
| Art. 31 – Casi di diffida | 12 |

| | |
|--|----|
| Art. 32 – Casi di sospensione dell'autorizzazione | 12 |
| Art. 33 – Revoca dell'autorizzazione | 13 |
| Art. 34 – Decadenza dell'autorizzazione | 13 |
| Art. 35 – Sanzioni | 13 |
| Art. 36 – Autovettura in sostituzione o di riserva | 14 |
| Art. 37 – Entrata in vigore e validità | 14 |
| Art. 38 – Abrogazioni norme precedenti | 14 |

Art. 1 – Principi generali

1. Tutte le attività per il trasferimento di persone mediante servizio taxi e noleggio di veicoli con conducente, determinando prestazioni di servizio, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune e saranno soggette alle norme del presente regolamento nel rispetto della normativa vigente;
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria;
 - Servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria;

Art. 2 – Disciplina del servizio.

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti comunali relativi agli autoservizi pubblici non di linea previsti e definiti dalla **Legge 15 gennaio 1992 n.21**, recepita con modificazioni ed integrazioni dalla **L.R. 6 aprile 1996, n. 29**.
2. Il servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.);
 - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento esecutivo N.C.d.S.);
 - D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Art. 8, (provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici);
 - D.M. 19.11.1992, Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi;
 - D.M. 20.04.1993, Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - L.R. 9 agosto 2002, n. 13;
 - L.R. 28 novembre 2002, n. 22.

Art. 3 – Servizio Taxi e Servizio di Noleggio con Conducente

1. Il servizio di taxi deve soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad un'utenza indifferenziata. Lo stazionamento deve avvenire in un'area pubblica, mentre il prelevamento avviene all'interno del territorio comunale, ove la prestazione è obbligatoria.
2. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica, che fa espressa richiesta presso la sede del vettore di una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

Art. 4 – Forme giuridiche di gestione

1. I titolari di licenza del servizio di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, per il relativo esercizio possono:
 - a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento;
 - e) Per quanto non previsto si rimanda all'art. 7 della L. n. 21/92.

Art. 5 – Modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità della licenza o dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi della L. n. 21/92 e ss.mm.ii.;
2. La licenza per il servizio taxi deve essere intestata alle ditte individuali di cui alle lettere a) e d) del precedente articolo, o al legale rappresentante degli organismi di cui alle lettere b) e c) sempre del precedente articolo;
3. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere intestata alle ditte individuali di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, o al legale rappresentante degli organismi associativi previsti alle lettere b) e c) sempre del precedente articolo;
4. La licenza o l'autorizzazione comunale farà riferimento ad un solo veicolo e consentirà la immatricolazione dello stesso;
5. E' vietato il cumulo di più licenze per l'esercizio dei taxi allo stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio di Taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
7. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
8. I titolari di licenza per il servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti come previsto dall'art. 10 della Legge n. 21/92;
9. Il servizio noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore o da un suo dipendente, anche da familiari, purché iscritti nel Ruolo dei Conducenti ai sensi dell'art. 6 della L. n. 21/92;
10. Annualmente il titolare, della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, trasmette, all'Ufficio competente, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei veicoli, con indicazione dei dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale;
11. L'esercente il servizio ha l'obbligo di tenere costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'attività esercitata e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale;
12. L'autorizzazione per il noleggio con conducente è subordinata alla disponibilità di una rimessa nel territorio comunale presso il quale il veicolo sosta a disposizione dell'utenza.

Art. 6 - Esecuzione del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria;
2. Il servizio di noleggio con conducente è prenotato presso la rimessa o gli uffici del vettore;
3. La rimessa deve essere situata nel territorio comunale di Aci Bonaccorsi e su area privata;
4. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente oltre il limite comunale;
5. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nei casi in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente;
6. Il servizio di trasporto di persone può avvenire in tutto il territorio nazionale e negli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Art. 7 – Servizio taxi e ambito territoriale

1. Il servizio taxi, inizia con il prelevamento dell'utente nel territorio comunale ove è previsto il luogo di stazionamento in via De Gasperi adiacente la Piazza della Regione.
2. Gli esercenti devono sostare nell'area loro riservata. E' consentita la chiamata di prenotazione per qualsiasi destinazione.
3. L'ubicazione degli spazi nei luoghi di stazionamento devono essere approvati con ordinanza sindacale.
4. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente.

Art. 8 – Espletamento dei servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

1. Nei casi di necessità pubblica, contemplati da leggi statali o regionali, i veicoli autorizzati per gli autoservizi pubblici non di linea, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione rilasciata dalle Autorità alle quali è conferita dalle leggi la specifica competenza.

Art. 9 – Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il numero di licenze per il servizio di taxi e il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (ncc), è determinato come segue:
 - Licenze taxi: previste n. 1 disponibili n. 1 .
 - Autorizzazioni ncc: previste n. 3 disponibili n. 3
2. Eventuali modifiche numeriche, nel periodo di validità del presente regolamento saranno sottoposte all'approvazione de Consiglio Comunale;

Art. 10 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio taxi e le autorizzazioni di noleggio con conducente sono assegnate a seguito emanazione di apposito Bando di pubblico concorso.
2. Il bando sarà indetto a seguito esecutività della presente deliberazione.
3. La graduatoria avrà una validità triennale dalla sua approvazione, e, ad essa potrà attingersi nei casi di disponibilità di licenze o autorizzazioni fino ad esaurimento delle stesse.
4. Ad esaurimento della graduatoria entro il triennio, e qualora si rendessero disponibili una o più

licenze o autorizzazioni, dovrà essere bandito nuovo concorso entro 90 giorni dalla sua disponibilità,

5. Per quanto non previsto dal bando, si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e del regolamento comunale per la disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea.

Art. 11 – Contenuti del Bando di pubblico concorso

1. Il Bando di concorso dovrà contenere:

- Numero delle licenze e delle autorizzazioni disponibili;
- Elenco dei requisiti per l'ammissione al concorso e per il rilascio dell'autorizzazione;
- Elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- Termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12 – Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Comune di Aci Bonaccorsi Piazza Della Regione, a mezzo raccomandata postale o consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, e riportare all'esterno oltre il mittente la seguente dicitura: "Bando di concorso per autorizzazione noleggio con conducente".
2. Le domande, redatte in carta legale, devono contenere:
 - Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale, in caso di società tutti gli elementi per la relativa identificazione;
 - Possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, (iscrizione al Ruolo dei Conducenti art. 3bis L.R. n. 29/96);
 - Disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare idoneo veicolo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che agevolino il trasporto delle persone portatrici di handicap;
 - Documentazione di eventuali titoli di preferenza .

Art. 13 – Titoli di merito e valutazione

Per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni comunali per l'esercizio di noleggio con conducente, la Commissione di Concorso procederà alla valutazione dei titoli assegnando il punteggio sotto riportato:

- Avere esercitato servizio di taxi o di noleggio con autoveicolo, in qualità di titolare, sostituto o dipendente alla guida per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi
Punti 0.50 al mese per un massimo di punti 30
- Conoscenza di una lingua straniera comprovata dal possesso di idoneo attestato di studio con esame finale rilasciato dallo Stato, della Regione o da altro Ente di formazione riconosciuto dallo Stato o dalla Regione
Punti 10
- Diploma di scuola media superiore
Punti 5
- Diploma di laurea
Laurea breve Punti 10, Specialistica Punti 15
- Essere residenti nel Comune concedente da almeno tre anni
Punti 10
- Dopo i tre anni di residenza viene assegnato **1 punto** per ogni anno in più di residenza sino ad un massimo di **punti 30**

Punteggio massimo attribuibile **punti 100**

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino con lo stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età, in caso di ulteriore parità dal numero dei figli a carico, successivamente dal reddito familiare ed infine dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Qualora il richiedente l'autorizzazione sia persona giuridica, i punteggi saranno attribuiti al legale rappresentante.

Art. 14 - Commissione di concorso

1. La Giunta Municipale nomina la Commissione di Concorso per l'assegnazione delle licenze per l'esercizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di Noleggio con Conducente. I rappresentanti delle associazioni di categoria verranno nominati su una terna segnalata dalle Associazioni stesse e verrà nominato un titolare ed un supplente con delega.
2. La Commissione di Concorso di cui sopra sarà composta:
 - Dal Responsabile del servizio competente o suo delegato che la presiede;
 - Dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
 - Da un componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - Da n.2 rappresentanti delle associazione di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, o loro delegati.
3. La Commissione di Concorso opera con la presenza di tutti i componenti.
4. La Commissione di Concorso dura in carica tre anni, ed è convocata dal Presidente.
5. Le funzioni di segretario vengono assegnate di volta in volta dal Presidente della Commissione in seno ai componenti.
6. Le sedute della Commissione di Concorso sono pubbliche.

Art. 15 – Graduatoria e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze si procederà allo scorrimento della graduatoria sino all'individuazione dei soggetti aventi diritto. Il Responsabile del Servizio competente, Presidente della Commissione, redige la graduatoria e provvede alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e presso il sito Web del Comune, per 15 giorni consecutivi.
2. Decorsi i tempi di cui sopra, il Responsabile del Servizio competente comunica, a coloro che sono rientrati nei limiti numerici stabiliti, l'inserimento nella graduatoria, per il rilascio della licenza di taxi e dell'autorizzazione per il noleggio con conducente, e rilascia il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve avere le caratteristiche previste dall'art. 20, assegnando il termine di **novanta giorni** per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento, nonché la dimostrazione della disponibilità del mezzo e di adeguata autorimessa per coloro che rientrano nell'autorizzazione di noleggio con conducente
3. L'interessato che non presenta la documentazione nei tempi previsti dal comma precedente, perde il diritto all'assegnazione della licenza e /o dell'autorizzazione.
4. Tale diritto passa, in funzione della graduatoria, al successivo concorrente.
5. Le licenze o le autorizzazioni vengono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora esente da irregolarità assieme ad un contrassegno contenente nome e stemma del Comune che deve essere esposto sul veicolo.

Art. 16 – Validità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente hanno validità illimitata a condizione che ogni anno, entro il 31 gennaio, le stesse vengono vidimate presso il competente Ufficio secondo le modalità definite dallo stesso. La vidimazione è subordinata alla verifica in capo al titolare, della permanenza di tutti i requisiti per l'esercizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Nel momento in cui viene accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti per l'esercizio del servizio, il Responsabile del Servizio competente può, su istanza del titolare concedere una proroga non superiore a novanta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
3. Decorso tale termine infruttuosamente, il Responsabile del Servizio competente procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Decorso 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare vi abbia provveduto si procede con la revoca dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Art. 17 – Elementi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il rilascio dell'autorizzazione non può avvenire se:
 - si è incorso in condanne per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - si è incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge n. 1423/56 (misure di prevenzione), Legge n. 575/65 e ss.mm.ii. (antimafia), Legge n. 726/82 e ss.mm.ii. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - si è stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - si è incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - si è incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna in pene restrittive della libertà personale, per un periodo superiore a due anni, salvo avvenuta riabilitazione;
 - se si è incorso in condanne definitive per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
 - sono stati violati gli articoli 186 e 187 del N.C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);
 - si è trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione d'esercizio anche nell'ambito di altri comuni.
2. Il verificarsi successivamente al rilascio della licenza e dell'autorizzazione, di quanto sopra riportato comporta la relativa decadenza/revoca.

Art. 18 - Requisiti per l'esercizio di servizio di taxi e di servizio di autonoleggio con conducente.

1. L'esercizio di servizio di taxi e per noleggio con conducente è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge in possesso di:
 - Possesso della patente di guida;
 - Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al precedente articolo,
 - Essere iscritto al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3bis della L. n. 29/96;
 - Di essere proprietario o, comunque, avere la piena disponibilità (anche in leasing) del

- veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- Di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, cioè un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio (noleggio con conducente).

Art. 19 – Trasferibilità dell'autorizzazione per autovetture.

1. Il trasferimento della licenza di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente avviene nei modi previsti dall'art. 9 della L. n. 21/92 e ss.mm.ii..
2. L'acquirente per atto tra vivi o per causa di morte, deve darne comunicazione del trasferimento al Comune che accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di legge, rilascia la nuova licenza o autorizzazione all'avente titolo.

Art. 20 – Caratteristiche delle autovetture e loro riconoscibilità

1. Le caratteristiche delle autovetture adibite al servizio di taxi e servizio di autonoleggio con conducente devono essere quelle di cui all'art. 12 della L. n. 21/92 e ss.mm.ii..
2. Le autovetture adibite a taxi devono:
 - Essere omologate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - Essere munite di almeno 4 porte due per lato; possono essere utilizzati automezzi omologati che pur non muniti di 2 aperture per lato abbiano facile accesso ai posti anteriori e posteriori;
 - Essere dotato di tassametro omologato di cui al successivo articolo;
 - Avere a bordo un tariffario a disposizione dell'utenza ed in modo visibile;
 - Essere di colore bianco ai sensi del D.M. Trasporti 19.11.1992;
 - Portare sul tetto un contrassegno luminoso con la dicitura "TAXI";
 - Recare nelle fiancate un contrassegno indicante il numero della licenza, di colore rosso, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "TAXI", di dimensioni cm 30,00 x cm 20,00;
 - Recare nella parte posteriore, un adesivo di cm 20,00 x cm 5,00 recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO", il numero della licenza di colore rosso e lo stemma del Comune;
3. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sugli autoveicoli, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal N.C.d.S. e dal vigente regolamento comunale per la pubblicità;
4. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Aci Bonaccorsi e di un numero progressivo assegnato;
5. Fatte salve le verifiche tecniche da parte della MCTC, il Responsabile del Servizio competente può disporre direttamente o tramite il Comando di Polizia Municipale, annualmente, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità delle autovetture.
6. Qualora il mezzo non risulti idoneo al servizio cui è preposto, il titolare della licenza o dell'autorizzazione entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio competente è tenuto al suo ripristino o alla sua sostituzione. In mancanza si provvederà, previa diffida assegnando un congruo termine per provvedere in merito, ad emanare un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione mediante ritiro della stessa.

Art. 21 – Tassametro

1. Le autovetture adibite a taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - Funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base

- chilometrica per il servizio extraurbano, (il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attiva azionando il tassametro per per l'inserimento della relativa tariffa);
- Essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - Indicare l'esatto importo in Euro;
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia il cliente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute e comunque ad una distanza superiore a cm 20 dal volante e dalla leva del cambio;
 3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte dell'Ufficio Comunale competente, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, della sua collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
 4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro, comportano un adeguamento dello stesso e la relativa verifica di cui sopra.
 5. Il tassametro deve altresì:
 - Essere azionato al momento in cui l'autovettura inizia il servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
 - Indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
 6. In caso di avaria del tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio, e, qualora avvenga durante una corsa, lo stesso deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione su esplicita richiesta, riscuotendo un importo sulla base di un approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
 7. Il conducente è tenuto a dare comunicazione al Responsabile dei Servizi Area Vigilanza di qualsiasi eventualità che richieda la rimozione dei piombi, in tal caso per l'esercizio si provvederà alla verifica di cui al comma 3.

Art. 22 – Tariffe

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Municipale, annualmente in relazione ai costi del servizio risultanti localmente e sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. Ogni eventuale supplemento è portato a conoscenza dell'utente mediante avvisi chiaramente leggibili sul cruscotto dell'autovettura.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore secondo i criteri del Ministero dei Trasporti.
3. Nel caso di servizi integrativi o sostitutivi del servizio di linea effettuati con taxi o con il noleggio con conducente, per ciascun utente si applicano le tariffe previste da specifici contratti tra committente e vettore.

Art. 23 - Turni e orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti con ordinanza del Sindaco su proposta delle associazioni di categoria.

Art. 24 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. Gli eventuali guasti al contachilometri devono essere subito riparati, e nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, l'utente ne deve essere informato.

Art. 25 – Comportamento del conducente durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare il servizio;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al Comando di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) curare la qualità del trasporto in tutte le sue sfaccettature;
 - h) tenere copia del presente regolamento a bordo del mezzo ed esibirlo a clienti interessati;
 - i) seguire, salvo specifica richiesta del committente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato, informandolo di qualsiasi deviazione se questa si renda necessaria;
 - j) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - k) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
 - l) segnalare, attraverso apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI, la condizione di vettura libera o occupata;
 - m) dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio competente in caso di incidente o di guasto del veicolo.
2. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha il divieto di:
 - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del cliente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - c) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - d) fumare o mangiare durante la corsa;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti della capienza del veicolo.
3. Il trasporto degli animali è facoltativo.
4. Restano a carico dei titolari di licenze, di autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 26 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto deve essere interrotto per avaria o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 27 – Trasporto clienti portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle, ecc...) necessari per la loro mobilità.
2. Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovrà provvedere a segnalare il proprio arrivo all'utente in tutti i modi possibili (ad esempio, suonare il campanello in casa del nominativo del disabile, contattare telefonicamente l'utente, ecc).

3. Il titolare della licenza può adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett.a) del D.Lvo 285/92.
4. E' obbligatorio il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti.
5. I veicoli di taxi e di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre in corrispondenza della porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2, del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 28 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente, rimando esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 29 – Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati al Responsabile del Servizio competente, il quale procederà agli accertamenti del caso con la collaborazione degli organi addetti alla vigilanza (Polizia Municipale) per l'adozione di eventuali sanzioni;
2. All'interno del mezzo dovrà essere ben visibile l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Commercio a cui indirizzare gli eventuali reclami.

Art. 30 – Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento, all'accertamento e alla contestazione della violazione compete alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/81.
2. Il Responsabile del Servizio competente può promuovere richieste d'ufficio o a seguito di reclami da parte degli interessati assumere proprie determinazioni e formulare proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.
3. Il Responsabile del Servizio competente comunica il provvedimento di sospensione, revoca e decadenza, oltre che all'interessato, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza.

Art. 31 – Casi di diffida

1. Il Responsabile del Servizio competente diffida il titolare dell'autorizzazione quando:
 - nel mezzo non sono custoditi i documenti che legittimano l'attività;
 - il servizio non è esercitato con regolarità;
 - non si è presentato il mezzo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione di decoro disposte dal Comune;
 - non si è comunicato il cambiamento della sede, nell'ambito del territorio comunale, dell'autorimessa (ncc);
 - lavora con continuità e stabilità presso il territorio di altri comuni.

Art. 32 – Casi di sospensione dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio competente può sospendere l'autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente, nei seguenti casi:
 - violazione di norme del Nuovo Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei passeggeri trasportati ;

- violazione di cui all'art. 20, comma 4;
 - violazione di cui all'art. 16, comma 3;
 - fermo del mezzo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi forza maggiore o di evidente pericolo;
 - utilizzo di mezzo diverso da quello autorizzato;
 - affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'art. 3bis della L. 21/92;
 - violazione, per tre volte in un anno, di norme per le quali sia stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 34
2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito in funzione della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 33 – Revoca della licenza e/o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio competente dispone la revoca della licenza e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- Quando in capo al titolare della licenza e/o dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
 - Per la violazione dell'art. 5, comma 3 del presente regolamento;
 - A seguito di n.3 provvedimenti di sospensione di cui all'art. 31 del presente regolamento;
 - Sospensione ingiustificata del servizio per un mese anche non consecutivo;
 - A seguito di quanto previsto dall'art. 16 comma 3;
 - Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
 - Quando non si ottempera ad un provvedimento di sospensione del servizio;
 - Quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
 - Per accertata negligenza nello svolgimento del servizio o per ripetute e gravi violazioni a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo e nel contempo viene data comunicazione alla MCTC ed al Comando la P.M. per l'adozione dei provvedimenti competenza.

Art. 34 – Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio competente dispone la decadenza dell'autorizzazione:
- Per quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del presente regolamento;
 - Per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, della L. n. 21/92;
 - Per mancato ed ingiustificato esercizio per un periodo superiore a quattro mesi;
 - Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia sostituito per un periodo superiore a quattro mesi.
2. La decadenza viene comunicata alla MCTC ed al Comando la P.M. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 – Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti la sospensione, la revoca e la decadenza delle autorizzazioni, a tutte le infrazioni alle presenti norme che non trovano corrispondenza nel

N.C.d.S., vengono applicate delle sanzioni amministrative determinate dalla Giunta Municipale, in virtù dell'art. 16, 2° comma della L. n. 689/81, modificato dall'art. 6bis della L. n. 125/08, che può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno dei limiti edittali (minimo € 25,00 - massimo € 500,00), in deroga alle disposizioni che prevedono il doppio del minimo edittale o il terzo del massimo edittale qualora più favorevoli al trasgressore. Tali violazioni consistono:

- Mancata esposizione sui veicoli dei contrassegni di riconoscimento; **€ 100,00**
 - Mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione; **€ 100,00**
 - Violazione dell'art. 25, comma 1 (comportamento conducente); **€ 250,00**
 - Mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 25, comma 2; **€ 250**
 - Violazione delle norme tariffarie; **€ 300,00**
 - Mancata esposizione all'interno del mezzo dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio Commercio a cui indirizzare eventuali reclami, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente regolamento; **€ 50,00**
 - Esercizio di attività senza l'iscrizione al Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 3bis della L.R. n. 29/96, in assenza di autorizzazione di cui all'art. 8 della l. n. 21/92; **€ 500,00**
2. Se l'autore dell'illecito è un sostituto alla guida o un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito è contestato anche al titolare dell'autorizzazione ed obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

Art. 36 - Autovettura in sostituzione o di riserva

1. Il titolare dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente alla sostituzione del mezzo utilizzato con altro avente le stesse caratteristiche o migliori per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente. In tal caso sull'autorizzazione deve essere apposta la relativa annotazione per la modifica intervenuta.
2. E' consentito agli esercenti l'attività di taxi di dotarsi, singolarmente o congiuntamente ad altri operatori del settore, di un autoveicolo di riserva, opportunamente collaudato, da utilizzarsi esclusivamente in caso di guasto o incidente, previa apposita comunicazione all'Ufficio Commercio.

Art. 37 – Entrata in vigore e validità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate antecedentemente l'approvazione del presente regolamento sono tenuti, entro dodici mesi, ad uniformarsi alle disposizioni in esso contenute

Art. 38 – Abrogazioni norme precedenti

1. Tutte le disposizioni emanate precedentemente dal Comune ed incompatibili con il presente Regolamento si intendono abrogate.

